

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 49

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CUTRUFO e EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————

**Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati
ai bambini**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 ottobre 2000, durante i lavori della Conferenza internazionale sulla immigrazione clandestina nei Paesi dell'Unione europea, il Ministro dell'interno della Repubblica di Moldavia lanciò ufficialmente l'allarme contro il traffico di organi prelevati ai bambini rapiti o abbandonati dalle madri, vittime anch'esse di violenze e di miseria. Un mercato turpe, ai confini del cannibalismo, che evoca in tutti noi reazioni tanto più agghiaccianti quanto più forte è la nostra impotenza nell'affrontare il fenomeno. Dopo il crollo del comunismo, nei Paesi dell'Est europeo imperversa una grande e ramificata criminalità che commercia, oltre che con la droga e con la tratta di esseri umani, anche con il traffico di organi destinato ad un mercato europeo, nord-atlantico ed arabo che rappresenta la domanda di questo turpe mercato di «pezzi di ricambio» di vite umane. Al mercato clandestino, un rene costa 6 milioni di lire, circa 3 mila dollari. Nel 1989, sempre secondo i dati diffusi nella citata Conferenza, un cuore acquistato su INTERNET costava 30 mila dollari (circa 60 milioni di lire) e un rene 20 mila dollari (oltre 40 milioni di lire). Nel 1999 i prezzi degli organi al mercato nero quotavano un cuore a 100 mila dollari (oltre 200 milioni di lire), un pancreas a 100 mila dollari ed un rene a 30 mila dollari. La stampa ci riferisce settimanalmente di questo traffico di organi prelevati con la violenza a bambini che vivono nelle misere città della Bielorussia e della Moldavia. È notizia di pochi giorni fa che nell'Uzbekhistan, una falsa agenzia turistica di Burkhar, formata da una coppia di coniugi (marito professore e moglie chirurgo) uccideva i clienti e, dopo averli fatti a pezzi, ne vendeva gli organi a bande criminali internazionali dislocate so-

prattutto in Russia. I Paesi sotto accusa, oltre a quelli dell'Est europeo e del Nord-Africa, sono l'India ed il Guatemala, gran parte dell'America latina, l'Equador, il Brasile, l'Argentina ed il Paraguay. In alcuni Paesi, poi, questo commercio è legalizzato. In India, ad esempio, il commercio di organi prelevati da viventi è legale: in tre anni, dal 1990 al 1993, sono stati venduti a malati benestanti provenienti dall'Europa e dal Medioriente oltre 2 mila reni. In Cina, alcune organizzazioni internazionali hanno denunciato espunti, autorizzati, di organi di criminali giustiziati. In Brasile, infine, esistono centinaia di cliniche specializzate in trapianti di organi, non sempre frutto di donazioni spontanee, nelle quali i chirurghi «chiudono un occhio» sulla loro provenienza. In tutto questo miserabile contesto è ancora più raccapricciante il fenomeno che coinvolge i bambini. Non solo in India e in Brasile, ma ora anche in Russia e nelle Repubbliche dell'ex Unione sovietica e negli stessi Balcani, vengono segnalati traffici di organi espuntati a ragazzi di strada che vengono uccisi o gravemente mutilati. Il fenomeno ora si è esteso all'Ucraina e al Kazakhistan dove il mercato internazionale di organi può fare leva sulla compiacenza di alcune cliniche «legali» che ricevono gli organi accompagnati da falsi certificati. Ma, evidentemente, se c'è una offerta di organi, specie di bambini, è perché esiste una domanda ben localizzata in alcuni Paesi ricchi dell'Europa, dell'America e degli Emirati arabi. In Italia, nell'agosto scorso, la procura per i minori di Lecce ha individuato nella zona del Salento un crocevia della tratta di bambini, destinati all'espanto di organi. Dinanzi a questo triste scenario abbiamo, allora, il dovere, prima come uomini e poi come legislatori, di individuare

tutte le misure possibili, siano esse preventive, repressive o dissuasive, per contrastare questo fenomeno che coinvolge ormai anche il nostro Paese. E queste misure, che vengono individuate nel presente disegno di legge, non riguardano, ovviamente, solo il mercato dell'offerta, gestito da vere e proprie bande criminali internazionali, ma quello ben più mimetizzato ma non meno turpe di chi ricorre alla morte o alle sevizie sui bambini per salvare se stesso in tranquille cliniche europee o americane. Avvertiamo anche la necessità di prevedere pene severissime nel nostro codice penale contro questo nuovo tipo di crimine, ricorrendo anche alla confisca dei guadagni ottenuti dai trafficanti o da medici senza scrupoli che si dedicano a questo tipo di espianzi su bambini inermi e abbandonati. Anche in sede europea ed internazionale dovremmo sollevare, con più forza, questa nuova emergenza e inserire nello statuto per l'istituzione del tribunale penale interna-

zionale un'altra specie di crimine contro l'umanità che potrebbe essere quello della «riduzione in schiavitù di bambini uccisi o mutilati per l'espianzi di organi» destinati al traffico indirizzato soprattutto al ricco occidentale. Il presente disegno di legge intende perseguire questi obiettivi con l'introduzione dell'articolo 601-bis del codice penale che definisce la fattispecie di reato di «traffico illegale di organi umani» e l'istituzione, all'interno della Criminalpol, di una sezione speciale investigativa su questo nuovo fenomeno criminale. Insieme a queste misure repressive e a questa nuova struttura investigativa, sono anche introdotte misure dissuasive come le multe comminate a chi è coinvolto in tale traffico, misure amministrative come l'interdizione dalla professione sanitaria o pene detentive con il richiamo a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante norme sui prelievi e i trapianti di organi e di tessuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale del reato di traffico e di vendita di organi prelevati ai bambini)

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 601-bis. *(Traffico di organi prelevati ai bambini)*. - Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o alla vendita o alla donazione illecita di organi prelevati ai bambini è punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni.

È punito, altresì, con la stessa pena di cui al primo comma, anche colui che individualmente commercia o vende o dona illecitamente organi prelevati ai bambini.

Chi partecipa, a vario titolo, al traffico, alla vendita e alla donazione illecita degli organi di cui ai commi primo e secondo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

È punito, altresì, con la reclusione fino a cinque anni chiunque fornisce, a qualsiasi titolo, mezzi di trasporto o luoghi di deposito degli organi espantati illecitamente, nonché coloro che ricevono organi di derivazione illecita per un trapianto proprio o altrui.

Nei casi previsti dai commi primo e terzo la pena è ridotta dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato».

Art. 2.

(Misure di prevenzione)

1. Alle persone coinvolte, a vario titolo, nel traffico di cui all'articolo 601-*bis* del codice penale, si applicano le misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Misure interdittive)

1. Per il personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi o nell'espianto o nel trapianto di essi si applica, oltre alla reclusione da due a cinque anni e la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni, la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Art. 4.

(Istituzione di una sezione speciale di polizia contro il traffico e la vendita di organi)

1. È istituita presso la Criminalpol una sezione speciale per contrastare le attività di traffico e di vendita degli organi prelevati ai bambini e destinati al mercato clandestino nazionale ed internazionale.

Art. 5.

(Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati ai bambini)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sul traffico e

sulla vendita degli organi prelevati ai bambini, con il compito di presentare al Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull'entità e sui flussi del fenomeno che coinvolge l'Italia come base operativa o di transito.

2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, campagne di informazione e di sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a contrastare il reato di cui all'articolo 601-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

